



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "BARBARA
RIZZO"



Via Umberto I n°3 – 00060 - FORMELLO

☎ 06/901946610



rmic88500x@istruzione.it



www.icbarbararizzo.edu.it

C.F. 97197390582 - Codice Mecc. RMIC88500X - XXXI Distretto

Regolamento fondo di solidarietà e suo accesso
(delibera n°11 del Consiglio d'Istituto del 13/03/19)

Art. 1 – Premessa

La solidarietà è uno dei valori caratterizzanti l'autonomia dell'Istituto Comprensivo “Barbara RIZZO”. Il valore si concretizza in azioni ed iniziative atte ad indurre comportamenti esemplari. La scuola si attiva per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio e alla formazione.

Art. 2 – Costituzione del fondo di solidarietà

Viene costituito il fondo di solidarietà cui possono accedere le famiglie degli alunni in difficoltà economica. Il fondo, il cui funzionamento (fasce di reddito e relative percentuali di rimborso erogate, eventuali voci escluse dal rimborso e accesso al contributo) è determinato annualmente dal Consiglio di Istituto e gestita dalla Commissione Solidarietà, offre un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica per far fronte ai costi delle attività didattiche (Viaggi di Istruzione e Visite guidate) che richiedono un contributo finanziario.

Art. 3 – Composizione del fondo, tipologia dei contributi, gestione

La dotazione del fondo è composta dai seguenti versamenti:

- a) contributo di inizio anno di circa € 1,00 di solidarietà raccolto in occasione del versamento del contributo per l'assicurazione integrativa.
- b) Contributo di € 0,50 ad alunno, a carico delle singole quote di partecipazione per ogni visita e/o viaggio d'istruzione effettuati durante l'anno scolastico, che andrà a integrare il fondo di solidarietà, anche per compensare la maggiore spesa per il noleggio di pullman con pedana per disabili ed eventualmente la percentuale non concessa dall'Agenzia di viaggio per gli alunni D.A. L. 104/1992, art. 3, comma 3.

Possono contribuire all'arricchimento del fondo i liberi contributi individuali o di gruppo di docenti, personale ATA, studenti e genitori (anche organizzati in Associazione) ed anche di persone, enti ed associazioni esterne.

Il Fondo di Solidarietà viene amministrato secondo principi di trasparenza a cura della Giunta Esecutiva che redigerà un verbale della seduta in cui si discuterà dell'erogazione del suddetto contributo di solidarietà, indicando con le sole iniziali l'alunno beneficiario. Il suddetto verbale sarà sottoposto al Consiglio di Istituto che delibererà in merito.

Il contributo di cui al capo a) del presente articolo non può essere scorporato dalla quota richiesta ad ogni alunno per l'assicurazione integrativa.

Il contributo di cui al capo b) del presente articolo non può essere scorporato dalla singola quota di partecipazione prevista per ogni visita e/o viaggio d'istruzione.

Art. 4 – Composizione della Commissione Solidarietà, Sedute, Decadenza

La Commissione Solidarietà è identificata con la Giunta Esecutiva, composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore S.G.A., da due genitori, da un docente e da un rappresentante del personale ATA.

La Commissione Solidarietà si riunisce in occasione dell'organizzazione dei viaggi d'istruzione (mese di febbraio / marzo).

Il rinnovo dei membri della Giunta Esecutiva è effettuato a norma dell'art. 10 del D.Lgs 297/94

Art. 5 – Percentuali di Rimborso erogate, Voci non rimborsabili e Modalità di accesso al fondo Contributi

Le percentuali di rimborso erogate dal fondo di solidarietà sono fissate dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti annuali a seconda delle risorse disponibili, secondo quanto indicato dalla Commissione.

Le eventuali voci escluse dal rimborso (non rimborsabili) sono decise annualmente dal Consiglio di Istituto (A titolo esemplificativo ma non vincolante né esaustivo. Sono esclusi dal rimborso il costo dei biglietti COTRAL; non sono rimborsabili tutte le attività il cui costo una tantum è inferiore al biglietto urbano STIM - Venanzi).

Coloro che intendono accedere al contributo, **entro il 31 gennaio** dovranno presentare all'amministrazione scolastica formale richiesta protocollata corredata da documentazione attestante la situazione economica del nucleo familiare. La richiesta dovrà essere corredata da certificazione ISEE o da dichiarazione dell'assistente sociale del Comune di Formello.

Art. 6 – Valutazione delle richieste e Assegnazione di contributi

L'amministrazione scolastica consegna le domande di contributo in forma anonima alla Commissione Solidarietà, che, entro il **10 febbraio** di ogni anno, esamina le domande, stabilisce i contributi per quelle accolte secondi i criteri stabiliti e formula una proposta in merito a dette richieste di accesso al fondo da presentare al Consiglio di Istituto.

Situazioni particolari, che non rispettano i requisiti decisi annualmente dal Consiglio di Istituto (vedi Art. 8) o i criteri previsti dal presente regolamento, verranno prese in considerazione su segnalazione dei docenti e valutati dalla Commissione Solidarietà negli stessi termini e modi previsti per le altre richieste.

Per l'assegnazione dei contributi si procederà dalle fasce più basse sino ad eventuale esaurimento della quota del fondo stesso.

Entro **sette** giorni dalla decisione del Consiglio di Istituto, l'amministrazione scolastica ne dà notizia ufficiale agli interessati, i quali potranno impugnarla presentando motivata istanza entro **cinque** giorni dalla comunicazione della decisione.

La Giunta Esecutiva delibera in merito alle istanze di impugnazione, in seduta ufficiale eventualmente straordinaria, entro **cinque** giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la Commissione Solidarietà, per qualunque motivo, non fosse in grado di arrivare ad una decisione nei termini del presente regolamento, il Consiglio di Istituto, in seduta ufficiale eventualmente straordinaria, entro quindici giorni dalle scadenze, delibera in sua vece.

Art. 7 – Modalità di erogazione dei contributi

L'Amministrazione scolastica, per conto degli aventi diritto, versa i contributi concessi alle agenzie di viaggio che sono state incaricate di organizzare il servizio.

L'Amministrazione Scolastica utilizzerà il contributo per coprire la differenza del maggior costo dovuto all'affitto del pullman con pedana ed eventualmente la percentuale non concessa dall'Agenzia di viaggio per gli alunni D.A. L. 104/1992, art. 3, comma 3.

Art. 8 – Delibere annuali sul funzionamento del fondo

Il Consiglio di Istituto delibera in merito alle fasce di reddito equivalente e relative percentuali di rimborso erogate, alle eventuali voci escluse dal rimborso e alla documentazione da adottare per la certificazione della situazione economica delle famiglie di cui all'Art. 5, entro il 31 Dicembre di ogni anno. In assenza di delibera da parte del Consiglio di Istituto entro il termine previsto, restano in vigore i criteri adottati nel corso dell'anno precedente.

Art. 9 – Pubblicazione delle decisioni

Il presente regolamento e le decisioni ad esso riguardanti (escluse quelle relative all'accesso al contributo di cui all'Art. 6) dovranno essere rese pubbliche non oltre quindici giorni dalla loro adozione.